



## **PAG. 2. RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO E RELATIVE MODALITÀ DI ESERCIZIO**

di Dario Divino



**SEDE LEGALE E OPERATIVA**  
20146 Milano  
via Sardegna, 21

**SEDE OPERATIVA CERTIFICATA**  
21040 Origgio (VA)  
Largo UmbertoBoccioni, 1

**ALTRE SEDI**  
61211 Pesaro (PU)  
via Giasone del Maino, 13  
33100 Udine (UD)  
via G. Tullio, 22

**TELEFONO**  
+39 0296515401

**FAX**  
0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**  
**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**  
Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500  
**WWW.AVVERA.IT**  
**AVVERA@LEGALMAIL.IT**

**FAX**  
0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**  
**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**  
Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500  
**WWW.AVVERA.IT**  
**AVVERA@LEGALMAIL.IT**



## RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO E RELATIVE MODALITÀ DI ESERCIZIO

La recente riforma del procedimento penale ad opera della legge del 27 settembre 2021, n. 134 (recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, c.d. "Riforma Cartabia") ha visto la luce grazie al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n.150 che ha, in parte, ridisegnato l'assetto del processo penale italiano, apportando modifiche strutturali sia al codice penale che al codice di procedura penale.

All'interno di questo vasto panorama riformista, vi è un bagliore di novità anche relativamente ad un aspetto che ha forti implicazioni in materia di protezione dei dati personali, vale a dire il diritto all'oblio. Facendo una breve premessa sul tale diritto, infatti, è opportuno rimandare alla lettura della disciplina contenuta negli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), in particolare per quel che concerne il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 laddove è prescritto che ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo qualora sussista uno dei motivi elencati dall'articolo medesimo.

Nel panorama legislativo italiano la legge di riforma Cartabia interviene ora su tale diritto. Difatti, a partire dal 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della riforma del procedimento penale comporterà delle modifiche anche alle modalità e ai contenuti dell'esercizio del diritto all'oblio da parte di un soggetto interessato coinvolto in un procedimento penale, secondo quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, lett. h), d.lgs. n.150 del 2022, nella parte delle "Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale" che ha introdotto l'art. 64-ter rubricato "Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini".

In primis, la modifica attiene ad una categoria specifica di soggetto interessato ossia riguarda colui che è destinatario di un provvedimento assolutorio o di archiviazione da parte dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento a suo carico. In particolare l'articolo 64-ter sopra citato prevede che la persona nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 GDPR.

Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una annotazione recante l'indicazione che è preclusa l'indicizzazione del relativo provvedimento rispetto

a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.

Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, invece, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive una diversa annotazione che statuisce che il provvedimento richiesto dall'interessato costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 GDPR, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante medesimo.

Come si può facilmente intuire da questa rapida disamina del novello disposto normativo, la modifica introduce un procedimento semplificato ai fini dell'esercizio del diritto all'oblio, come previsto dalla normativa in materia di data protection, al ricorrere delle seguenti prescrizioni:



## RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO E RELATIVE MODALITÀ DI ESERCIZIO

- il soggetto interessato deve essere la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione;
- la richiesta di oblio è circostanziata e perimetrata nella possibilità di richiedere la preventiva preclusione dell'indicizzazione sui motori di ricerca web del suo nominativo (e dei dati afferenti al provvedimento giudiziario in questione) o la disposizione della deindicizzazione dei medesimi contenuti (dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento);
- il provvedimento di preclusione all'indicizzazione o di deindicizzazione viene emanato dalla cancelleria dell'Autorità giudiziaria procedente garantendo, in linea teorica, la celerità nell'emissione del provvedimento.

Naturalmente, bisognerà attendere ulteriori chiarimenti al fine di coordinare efficacemente tale disciplina processuale – applicabile a partire dal 30 dicembre 2022 e quindi con efficacia non retroattiva – con la disciplina del GDPR in tema di oblio.

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 64-ter, la procedura per l'ottenimento del diritto alla cancellazione dei dati personali, prevedeva che il soggetto interessato, attenendosi al disposto degli articoli 12 e seguenti del GDPR, doveva presentare una istanza al motore di ricerca il quale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17, poteva valutare l'opportunità normativa di accogliere o meno l'istanza e il relativo esercizio del diritto all'oblio.

Con la novella legislativa in parola, invece, il soggetto interessato destinatario di un provvedimento giudiziale favorevole non dovrà più attendere i tempi lunghi degli onerosi contenziosi per ottenere un provvedimento del giudice civile o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali – laddove il destinatario della richiesta opponga un rifiuto alla ricezione della stessa - ma avrà a sua disposizione la facoltà di richiedere un provvedimento che da solo costituisce titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione o di preclusione all'indicizzazione delle notizie collegate ai suoi dati personali.

In tal modo si assottiglia il margine di discrezionalità di cui, finora, hanno goduto le testate



## RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO E RELATIVE MODALITÀ DI ESERCIZIO

giornalistiche on line nel valutare la ricevibilità o meno di una richiesta di cancellazione, comprimendo, parzialmente, il diritto di informazione nella specie di cronaca giudiziaria, con l'introduzione di un automatismo tra l'archiviazione, l'assoluzione e il diritto all'oblio, lasciando ristretti margini di manovra ai destinatari di tali richieste di oblio.

A fini di esaustività, è opportuno precisare che, da un punto di vista prettamente tecnico-giuridico, la deindicizzazione di contenuti on line si pone quale uno degli aspetti, delle "facce" del diritto alla cancellazione (all'oblio) in quanto rappresenta una delle modalità tramite cui un soggetto interessato può ottenere la non-rintracciabilità dei suoi dati personali collegati ad una determinata vicenda dai motori di ricerca web, al fine di non essere associato a specifiche notizie giornalistiche on line. Pertanto, la deindicizzazione si pone come una sorta di limitazione della visibilità sul web dei dati personali e non di totale eliminazione/cancellazione degli stessi.

La costante e recente giurisprudenza eurounitaria, a tal proposito, aveva uniformemente affermato un principio cardine nell'applicazione della disciplina dell'articolo 17 GDPR, ossia che nell'ambito di una domanda di deindicizzazione, dev'essere effettuato un bilanciamento tra i diritti fondamentali del richiedente e quelli degli utenti di Internet potenzialmente interessati a tali informazioni. Tale bilanciamento, ricorrendo i requisiti sopra descritti, non sarà più effettuabile a fronte del procedimento previsto dalla riforma Cartabia e, conseguentemente, ne uscirà modificato il rapporto con la cronaca giudiziaria. Basti pensare alla predeterminazione del contenuto del provvedimento di annotazione, che è finalizzato a conseguenze prefissate: solo se si procedesse all'aggiornamento dei provvedimenti giudiziari favorevoli, anziché alla loro mancata indicizzazione o la loro deindicizzazione, si salverebbe il diritto-dovere di cronaca giudiziaria e ciò consentirebbe all'interessato di far conoscere, se lo desidera, il provvedimento favorevole, che altrimenti finirebbe, in una nemesi ontologica, nell'oblio.

Tutto ciò consentirebbe di valutare ogni richiesta di oblio al pari di quella proveniente dai soggetti destinatari di provvedimenti processuali dall'esito non fausto, per i quali continuano ad

applicarsi i rimedi tradizionali, come le ipotesi di risaleza nel tempo e decadimento di interesse della notizia o nelle ipotesi di intervenuta riabilitazione, pacificamente ammesse in giurisprudenza come casi in cui l'interessato può ottenere la deindicizzazione.

D'ora in avanti, insomma, le specifiche richieste di preclusione all'indicizzazione o di deindicizzazione, dai motori di ricerca, provenienti da coloro che hanno visto salvaguardata la propria posizione di indagato o imputato in un procedimento penale dovranno essere accolte, con limitato spazio per valutazioni in ordine alla pertinenza, continenza e veridicità della notizia, o considerazioni temporali di diffusione della notizia o di interesse pubblico alla sua diffusione, rafforzando un diritto del soggetto interessato che il GDPR all'articolo 17, paragrafo 3, numero 1 ha voluto cedere di fronte alla libertà di espressione e di informazione.

Alla luce di quanto riportato, dunque, i Titolari del trattamento destinatari di una richiesta di oblio, nella specie di deindicizzazione, di dati personali presenti sui loro siti web e visibili attraverso i comuni motori di ricerca, dovranno accuratamente valutare i seguenti aspetti:

1. qualora la richiesta riguardi dati personali presenti in un articolo che riporta una notizia di cronaca giudiziaria relativa ad un procedimento penale, è necessario appurare se il soggetto interessato abbia avanzato o meno l'istanza sulla scorta di un provvedimento preventivo di preclusione di indicizzazione o un provvedimento successivo di de-listing (deindicizzazione),
2. se la valutazione precedente ha dato esito positivo e riguarda un soggetto nei cui confronti è stato emesso un provvedimento assolutorio o di archiviazione, sarà necessario provvedere ad effettuare una ricerca interna per individuare i contenuti riguardanti il richiedente e il procedimento penale di cui è stato soggetto,



# RIFORMA CARTABIA: NOVITÀ IN TEMA DI DIRITTO ALL'OBLIO E RELATIVE MODALITÀ DI ESERCIZIO

3. successivamente si dovrà provvedere a deindicizzare i contenuti rintracciati affinché la ricerca tramite motore di ricerca dei dati personali dell'interessato non permetta di risalire ai contenuti giornalistici interessati che citano il soggetto richiedente,
4. l'iter si concluderà con il riscontro al richiedente rispetto alle attività di delisting svolte e ai loro esiti.

In parte simile è l'alternativa in cui il soggetto abbia ottenuto un provvedimento di preventiva preclusione alla indicizzazione dei suoi dati personali rispetto alla vicenda processuali che l'ha visto coinvolto. In tale caso i siti web che dovessero procedere alla pubblicazione della notizia riguardante quel soggetto interessato hanno l'obbligo di adottare misure idonee a sottrarlo all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalista, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.

È fondamentale precisare che la novella legislativa illustrata non riguarda e non vieta la divulgazione di notizie di cronaca giudiziaria, né a mezzo stampa e tantomeno per tramite del web, relative al soggetto interessato che ha ottenuto un provvedimento secondo uno degli strumenti introdotti dal nuovo articolo 64-ter. Difatti, ciò su cui la novella agisce è la "visibilità telematica" dell'informazione e non la libertà d'informazione e di essere informati.

Del diritto all'oblio si è occupato anche l'Autorità Italiana per la Protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy). Questa, recependo principi di matrice eurounitaria, ha stabilito le prescrizioni fondamentali per la gestione dei reclami degli utenti del web avverso il diniego di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca.

Anche per il Garante, nel valutare l'effettività del diritto all'oblio occorre considerare sia il ruolo che l'interessato ricopre nella vita pubblica, sia la natura delle informazioni riferite. Occorre insomma provvedere al bilanciamento dell'interesse del singolo ad essere dimenticato con gli interessi che sostengono il diritto di cronaca.

Per concludere, si ritiene necessario fare una valida semplificazione di quanto sin qui esposto. Supponiamo il caso soggetto che venga sottoposto a un procedimento penale. La notizia della sua qualità di indagato viene legittimamen-

te diffusa dalla stampa (in particolare da quella locale) e appresa dagli individui in società. Poniamo, poi, che dopo un certo lasso temporale, la posizione del soggetto venga archiviata (o che venga rinviato a giudizio e poi prosciolto).

A questo punto, altrettanto legittimamente, il soggetto in questione richiede la deindicizzazione dei risultati sui motori di ricerca a partire dal suo nominativo, legati al fatto in discussione, e gli viene concessa. Ebbene, ci si può interrogare sull'effetto: l'individuo che vive in società, ancora eventualmente interessato ai fatti processuali che hanno visto il coinvolgimento del soggetto in qualità di indagato, procederà alla ricerca sul browser, generalmente mediante l'inserimento dei dati personali dello stesso. A questo punto, non si vedrà comparire i risultati, in quanto deindicizzati. Ora, la notizia – di cui l'ex indagato/imputato aveva l'interesse a ottenere l'oblio – non è scomparsa dal web, ne è solo reso più difficile il reperimento perché ne è stata limitata la visibilità telematica. Ma nemmeno tanto più difficile: a quel punto, l'internauta potrà procedere in svariati modi per giungere al ritrovamento dell'informazione. Anzitutto, potrà effettuare una ulteriore ricerca, ad esempio nella schermata di Google, modificare/estendere le parole chiave di ricerca e quasi sicuramente, in tal modo, rinverrà l'informazione. Altrimenti, l'utente si potrà recare sul sito sorgente (il sito legato al quotidiano/giornale/testata locale e via dicendo) e a partire dalla funzione ricerca presente in esso (archivio storico), anche inserendo, ad esempio, il nominativo dell'imprenditore, avrà agevole accesso alla notizia in passato pubblicata.

Ne discende, conseguentemente, che il diritto di informazione e di cronaca giudiziaria viene colpito – relativamente alla novella legislativa in parola – in uno dei suoi aspetti salienti ossia la visibilità e reperibilità di una notizia, non potendo più opporre, di fronte ad una richiesta di deindicizzazione, i parametri valutativi della pertinenza, contingenza e veridicità dell'informazione, in quanto fondata su un provvedimento dell'Autorità giudiziaria a carattere cogente che comporta, per il destinatario della richiesta (ad es. testata giornalistica on line) il dovere di accogliere la stessa e provvedere al de-listing dei dati personali del soggetto interessato associati all'articolo pubblicato sul sito on line.

Insomma, un ridimensionamento del diritto all'oblio nell'ottica di concedere maggiori tutele ai soggetti coinvolti in un procedimento penale il cui esito fausto consente una più snella procedura per ottenere un (parziale) oblio nel mare magnum di internet.





**SEDE LEGALE E OPERATIVA**

20146 Milano  
via Sardegna, 21

**SEDE OPERATIVA CERTIFICATA**

21040 Origgio (VA)  
Largo Umberto Boccioni, 1

**ALTRE SEDI**

61211 Pesaro (PU)  
via Giasone del Maino, 13

33100 Udine (UD)  
via G. Tullio, 22

**TELEFONO**

+39 0296515401

**FAX**

0296515499

**C.F./P.IVA 06047090961**

**CAP. SOC. 300.000 EURO I.V.**

Reg. Impo. MI  
06047090961  
REA 1866500

**WWW.AVVERA.IT**

**AVVERA@LEGALMAIL.IT**

